

CAPITOLO VIII
SEPOLTURE PRIVATE - TUMULAZIONI

Art. 79

Sepulture private

Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 80

Salme destinate alla tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 81

Tasse di concessione

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Municipale.

TESTO VIGENTE**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.43 DEL 22/09/1998****Art. 79****Sepulture private**

“Sepulture private – Il Comune puo’ porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali;”

TESTO MODIFICATO**REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE APPROVATO CON
DELIBERAZIONE C.C. N.43 DEL 22/09/1998: TESTO MODIFICATO CON LA
PRESENTE DELIBERAZIONE****Art. 79****Sepulture private**

“Sepulture private – Il Comune puo’ porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali, durata della concessione anni 99 dalla data del contratto di concessione;
- b) aree per tumuli o tombe giardinetto, durata della concessione anni 60 dalla data del contratto di concessione;
- c) forni o loculi individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;
- d) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali, durata della concessione anni 30 dalla data del contratto di concessione;”

Art. 82

Spese di manutenzione

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

ART. 83

“Modalità costruttiva delle sepolture”

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono essere costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. 285/90, seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Responsabile del servizio competente, analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data della concessione.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. E' in facoltà del coniuge vivente richiedere, unitamente alla concessione di un loculo per il coniuge deceduto, altro loculo accanto al primo per sé stesso.

Ad eccezione del caso di cui al comma precedente, non è consentita la prenotazione di nicchie, ossari e loculi.

Le salme devono rimanere nei loculi o nei tumuli almeno per 30 anni, pertanto per le sepolture acquistate e non utilizzate subito, perché ancora in vita il destinatario, il concessionario o i familiari, dovranno versare al Comune all'atto della tumulazione un importo suppletivo di concessione pari ad 1/30 per ciascun anno o frazione non fruito, da calcolarsi in base alla tariffa di concessione vigente al momento della sepoltura.

Art. 84

Concessione tombe di famiglia

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
- II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- III) il coniuge.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 85

Tumulazioni temporanee

Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.

La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tombe o della cappella.

Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.

Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 86

Ornamenti e decorazioni loculi

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 87

Area cimiteriale

Potrà essere data in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Municipale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Responsabile del servizio competente analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90.

All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere colaudate dal Comune.

Art. 88

Regime tombe di famiglia

Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Municipale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 89

Autorizzazione delle opere nel cimitero

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 90

Concessioni

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni ⁹⁹ salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

non defezato

1) A sensi del primo comma dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/90, n. 285, tale durata non può essere superiore a 99 anni.

Art. 91

Revoca di concessione

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero

TESTO VIGENTE

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.43 DEL 22/09/1998

Art. 90

Concessioni

Le Concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne conferma: ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

TESTO MODIFICATO

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO CIMITERIALE APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.43 DEL 22/09/1998: TESTO MODIFICATO CON LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Art. 90

Concessioni


- Le Concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 99 salvo rinnovo.
- Le Concessioni per tumuli o tombe "giardinetto" hanno la durata di anni 60 salvo rinnovo.

Scaduti tali periodi gli interessati dovranno chiederne conferma: ciò perchè consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Municipale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

ALLEGATO "C" ALLA
DELIBERAZIONE C.C.
N. 8 DEL 26.03.2004

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Arcuri Anna Maria Bianca



NUOVO ARTICOLO

ART. 90 bis

Concessioni scadute e non rinnovate

Per il caso di concessioni scadute alla data di adozione del presente articolo e non rinnovate, il Comune procederà ad invitare i concessionari od i loro aventi causa a stipulare una nuova concessione di sepoltura.

Il Comune provvederà, inoltre, a richiedere, a titolo di indennizzo, per il periodo di occupazione o di disponibilità delle sepolture private non assistite da concessione, un corrispettivo commisurato alle tariffe vigenti all'epoca della disponibilità o dell'occupazione maggiorato degli interessi legali.

La stipula della ulteriore concessione è regolata dalle vigenti norme regolamentari.

Nel caso in cui non intendano sottoscrivere la concessione per l'intero periodo previsto ai sensi del vigente regolamento, i concessionari o gli aventi causa potranno, per una sola volta, stipulare una nuova concessione di sepoltura per un periodo della durata minima di dieci anni o per un periodo di anni multipli di cinque e, comunque, fino ad un massimo di venticinque per i loculi e di cinquantacinque per le tombe giardinetto, decorrenti dalla data di stipula della concessione. Anche in questo caso le tariffe applicate saranno quelle vigenti al momento della stipulazione della concessione, ridotte proporzionalmente alla durata della stessa.

rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. 285/90.

Art. 92

Retrocessione loculi

È ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di loculi nuovi o già usati e resisi liberi per varie circostanze. La Giunta Municipale, con apposita deliberazione, determinerà le modalità e le relative quote di rimborso.

Art. 93

Forma della concessione

La concessione delle tombe, nicchie, o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

Art. 94

Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la «festività dei Morti». Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO IX
CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 95

Crematori

I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.

Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio Comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, comma 2°, del D.P.R. n. 285/90

In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.

Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 96

Cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
- b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della legge 4/1/1968, n. 15.

Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.

La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.

L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal

medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal
Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione
del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.

In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per
la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al
seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del
cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 97

Esecuzione cremazione

La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato
dall'autorità comunale, ponente nel crematorio l'intero feretro.

Art. 98

Raccolta delle ceneri

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome
e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri
contengono.

Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.
Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 99

Dimensione delle urne

Le urne cinerarie
dimensione limite:

devono avere la seguente

Lunghezza cm. 64; larghezza cm 35; altezza cm. 31.

Art. 100

Caratteristiche degli edifici cinerari

L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del Responsabile servizio competente e della Commissione edilizia ed avere le seguenti caratteristiche edilizie:

.....

.....

.....

L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie della dimensione limite fissata.

Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art. 101

Trasporto delle urne

Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 36 e 42 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. in caso di presenza di nucleidi radioattivi.

Art. 102

Cinerario comune

Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 103

Consegna delle ceneri

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato Civile.

Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 104

Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Art. 105

Risultati delle autopsie

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. interessata per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'U.S.S.L. ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. 285/90.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 106

Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90 è eseguito dal Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23.

Art. 107

Imbalsamazione cadaveri radioattivi

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO X
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 108

Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie si fanno
quando è trascorso un decennio dalla data della inumazione,
in terra comune

Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni,

Se, del caso, deve essere corretto il terreno.

L'esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 109

Esumazioni straordinarie

Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria, per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 110

Tempi di mineralizzazione

Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere in minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 111

Rinvenimento resti ed oggetti

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvenivano dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.

In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 51 del Regolamento.

Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.

Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.

Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 112

Rifiuti attività cimiteriale

Per rifiuti cimiteriali si intendono tutti i rifiuti provenienti dalle esumazioni, esumazioni, i fiori, le corone, ecc. delle esequie nonché i normali rifiuti raccolti all'interno dell'area cimiteriale quali erbe, arbusti lumini, fiori delle tombe, ecc.

I rifiuti costituiti da fiori delle esequie, lumini, fiori delle tombe, erbe e arbusti dei campi, ecc. sono considerati assimilabili agli urtani e vengono smaltiti tramite l'ordinario circuito di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani o secondo quanto previsto al punto 2 della Circolare 21/SAN Regione Lombardia del 24.05.1989.

I resti ed avanzi di indumenti casse e qualsiasi altro materiale proveniente dall'esumazione e dalle esumazioni ad esclusione di qualsiasi parte del corpo umano, sono classificati speciali e ne è consentito lo smaltimento tramite termodistruzione negli impianti indicati dall'Ordinanza n. 13502 DEL 22.12.1992 della Regione Lombardia nel rispetto delle indicazioni impartite ai punti 3 e 4 della Citata Circolare 21/SAN 1989.

Art. 113

Divieto apertura feretri

Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo — previa autorizzazione del Sindaco — le disposizioni dell'autorità giudiziaria.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 114

Estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 108 del presente Regolamento.

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro, Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 112.

Art. 115

Ordine di esumazione

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile competente dell'A.S.L. e dell'incaricato del servizio di custodia.

Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 116

Verbale di estumulazione

Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 117

Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

È proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile del servizio ^{competente} dell'A.S.L. abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 118

Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il fetro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 119

Divieto operazioni su salme

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 120

Diritti per servizi

Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate dall'allegato D annesso al presente Regolamento.

CAPITOLO XI
ESECUZIONE LAVORI NEL CIMITERO

Art. 121

Obblighi imprese appaltatrici

I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 122

Esecuzione lavori privati

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

L'ammontare di tali depositi è fissato nell'allegata tabella D.

Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

Gli esecutori di lavoro per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 123

Accertamento lavori eseguiti

Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;

- siano stati liquidati eventuali danni a persone;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 124

Lavori appaltati dal Comune

Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 125

Deposito materiali

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.

È vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche

Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 126

Uso di mezzi e macchinari

I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico

Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 127

Materiali di scarto

I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore di lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 128

Orario dei lavori

Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.

È in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Cimiteri.

Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.

Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio delle armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII
ILLUMINAZIONE VOTIVA

Art. 129

Illuminazione elettrica votiva

Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.

Sulla piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art. 130

Richiesta del servizio

Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art. 131

Durata dell'abbonamento

La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile; per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art. 132

Tariffe

Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 133

Revisione canone

Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

Le categorie d'incidenza dei costi ai fini revisionali sono:

- Per il canone di abbonamento
 - energia elettrica5.....%
 - manodopera5.....%
 - materiali impiegati5.....%
- Per il canone di allacciamento
 - manodopera5.....%
 - materiali impiegati5.....%
 - altre spese5.....%

I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal Decreto C.I.P. e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.

Per i materiali impiegati per le altre spese, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto.

Non è ammessa revisione per contratti di appalto annuali.

Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al 2° anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.).

Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.

La Giunta Municipale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionale, con apposita deliberazione approverà le nuove tariffe. Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

Modalità di versamento

Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.

Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Inadempienze

Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100% delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 136

Esecuzione impianto

Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della condotta di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.

Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornita anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.

Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per capelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 137

Modifiche agli impianti

Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 138

Doveri dell'utente

È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, apportare variazioni all'impianto stesso.

I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. È prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 139

Cause di forza maggiore

Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.

In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Art. 140

Reclami e segnalazioni

Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII
NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 141

Sepolture private fuori dal cimitero

Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 D.P.R. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente.

Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente l'autorizzazione alla costruzione.

La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile e dal nulla-osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

Art. 142

Applicabilità della tassa di concessione

La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 143

Gestione del cimitero

La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 144

Orario

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Municipale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

È ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predefinito, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell' A.S.L..

Art. 145

Divieti d'ingresso

Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. È vietata l'introduzione dei cani, o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.

È proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 146

Mantenimento viali e parti comuni

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni è nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 147

Cura delle tombe

È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 148

Rimozione ornamenti

Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 149

Divieto asportazione oggetti

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 150

Danni alle strutture cimiteriali

È proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 151

Presenza alle esumazioni straordinarie

Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 152

Comportamento dei visitatori al cimitero

Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 153

Custodia

La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco ed al Responsabile del servizio competente responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art. 154

Incarichi specifici custode

Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.

Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare la efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art. 155

Mansioni del custode

Il custode del cimitero deve:

1. dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
2. segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
3. curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
4. curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
5. curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
6. provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
7. tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti né permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;

8. eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
9. speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
10. garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
11. interessare il Responsabile del servizio competente per tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 156

Divisa e contegno

Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.

È fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CONTRAVVENZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 157

Sanzioni amministrative pecuniarie

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a lire ².....1.000.000

2) Vedasi art. 10 legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 158

Richiami

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e nel T. U. della legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 159

Esecutività

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

Allegato C

TABELLA DELLE TASSE DA CORRISPONDERSI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Per il collocamento dei cippi di altezza non superiore ai m. 1 e di croci semplici sia in ferro che in legno	L.....
2	Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,20 e di lapidi senza sopracopertina e solo in marmo	L.....
3	Per il collocamento dei suddetti di altezza non superiore ai m. 1,50 e di lapidi con sopracopertina e circondate da colonnine	L.....

Allegato D

TABELLA DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI

N.	Natura della concessione	Importo
1	Esumazione straordinaria di salma richiesta dai « privati »	L.....
2	Tumulazione di salma	L.....
3	Assistenza per autopsie a richiesta della Autorità Giudiziaria	L.....
4	Assistenza e chiusura di feretri a domicilio per trasporto fuori Comune	L.....
5	Estumulazione di salma	L.....
6	Depositi a garanzia per esecuzione lavori	L.....
7	L.....

Il presente Regolamento, è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n..... in data.....

Trasmessa al CO.RE.CO in data..... divenuta esecutiva

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente Regolamento ha ottenuto il parere favorevole del Coordinatore Sanitario U.S.S.L. n..... con nota prot..... in data.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presente Regolamento è stato approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Comunale n..... in data.....

divenuta esecutiva a' sensi dell'art. 46 legge 8 giugno 1990, n. 142.

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

Addì.....

senza far luogo ad apposizioni e reclami.

Il.....

IL SEGRETARIO COMUNALE